

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 9

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

d’iniziativa del senatore RONCONI

approvata il 18 settembre 2002

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione
dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche inerenti la tutela
dei prodotti a denominazione di origine*

La 9ª Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato in materia di problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti a Denominazione di origine protetta (DOP) e a Indicazione geografica protetta (IGP), anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

premessi che l'evoluzione della politica agricola comunitaria e la progressiva ma sempre più accelerata liberalizzazione degli scambi internazionali collegata ai negoziati OMC inducono a privilegiare la logica del *made in Italy* come veicolo di promozione e diffusione sui mercati mondiali, anche con riferimento ai prodotti agricoli, attraverso la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio dei prodotti tipici e più in particolare dei prodotti di qualità, collegati ad un territorio e riconoscibili da un "marchio";

ricordato che il settore agroalimentare rappresenta, per entità di fatturato, sviluppo occupazionale e numero di imprese coinvolte, uno dei settori di maggiore rilievo dell'economia italiana, sempre più orientato verso la qualità, e che si registra un interesse sempre più forte da parte del consumatore a conoscere l'origine dei prodotti, i processi di produzione e le caratteristiche organolettiche dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nel quadro di un nuovo rapporto tra agricoltori e società e tra produttori e consumatori;

sottolineato che il sistema di tutela rappresentato dalle indicazioni geografiche valorizza efficacemente il modello europeo di agricoltura, salvaguardando e favorendo lo sviluppo delle aree agricole, dell'ambiente e del paesaggio;

rilevato che la normativa comunitaria ha tenuto conto della crescente preoccupazione dei consumatori per la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari, sviluppando e promuovendo una politica comunitaria in materia di identificazione dei prodotti attraverso denominazioni che ne tutelino la qualità, al fine di garantire la sicurezza sull'origine di prodotti e sui relativi metodi di trasformazione, e che la regolamentazione della Comunità europea ha sinora fornito un grande impulso nel delineare le tipologie delle denominazioni di origine (in un primo momento circoscritte esclusivamente al mercato dei vini);

ricordato in particolare che con il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si è accolto il principio della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e si è stabilito un sistema armonizzato a livello comunitario per la tutela dei diritti nel settore della proprietà intellettuale e rientrante nell'ambito dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commer-

cio, cosiddetto "Accordo TRIPS" (sezione relativa alla protezione delle denominazioni geografiche), fissando dei criteri e principi comuni e che l'Italia da sola ha ottenuto la tutela comunitaria per circa un quinto del totale delle produzioni registrate (allo stato 118 su un totale di 582 prodotti) ma che proprio per questo è tra i Paesi più esposti su scala mondiale ai fenomeni della contraffazione e dell'imitazione illegale delle produzioni protette, col rischio di gravissime ripercussioni economiche per il settore nel suo complesso;

osservato che molti problemi rimangono tuttora aperti riguardo alla piena efficacia delle stesse norme comunitarie in materia di tutela delle denominazioni di origine, sia nel territorio dell'Unione che nei Paesi terzi;

ricordato inoltre che in Italia la disciplina generale sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche è da ricondurre a singoli provvedimenti legislativi che prevedono forme di protezione nei confronti di singoli prodotti o di interi comparti produttivi e richiamate alcune recenti iniziative assunte in merito (il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che attribuisce al Ministro delle politiche agricole la definizione dell'elenco dei prodotti tradizionali; la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Comitato incaricato di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico; l'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che ha riconosciuto a regioni ed enti locali ampi compiti di tutela con riferimento alla tipicità e qualità dei prodotti che godono di una denominazione protetta), e che nell'ambito della manifestazione svoltasi a Parma il 29 novembre 2001, è stato presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali un documento programmatico denominato: "Magna Charta: L'agroalimentare italiano. Il valore della qualità" ove sono esposti gli obiettivi di intervento dell'Esecutivo sulla materia;

rilevato quindi che, con riferimento alla dimensione internazionale e mondiale di tali problemi, il futuro della politica di sostegno a favore della qualità si definirà nell'ambito del ciclo negoziale già avviatosi all'indomani della IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, tenutasi a Doha, nel Qatar, nel novembre 2001, e che la posizione dell'Unione europea, fortemente influenzata dall'Italia, si è potuta attestare, in un contesto di crescente liberalizzazione tariffaria, sulla qualità e specificità dei prodotti agricoli, al fine di giungere ad adeguate forme di tutela anche in ambito internazionale;

ricordato in particolare che:

a) in preparazione della IV Conferenza ministeriale di Doha, le Commissioni 3^a, 9^a e 10^a riunite del Senato avevano approvato due distinte risoluzioni volte a evidenziare con diverse argomentazioni, le principali

preoccupazioni italiane in ordine alla difesa del marchio dalle contraffazioni e alla tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e agroalimentari nel pieno rispetto delle regole di leale competitività;

b) che tali tematiche sono state anche affrontate nel corso di una recente audizione (gennaio-febbraio 2002) del Ministro delle politiche agricole e forestali, davanti alle Commissioni agricoltura riunite dei due rami del Parlamento, il quale ha presentato un documento *ad hoc* sugli "Esiti della IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del Commercio", in cui si sottolinea come i Paesi membri dell'OMC hanno dato per la prima volta una risposta concreta all'esigenza, da tempo rappresentata dalla Delegazione italiana, di adottare un sistema di norme, riconosciuto a livello mondiale, per tutelare i prodotti coperti da indicazioni geografiche e denominazioni di origine contro le contraffazioni e le usurpazioni;

preso atto in particolare che si è ottenuta l'iscrizione del punto all'interno del compromesso globale raggiunto a Doha, il che consentirà all'Unione europea di subordinare l'accordo complessivo al conseguimento dell'obiettivo di protezione dei prodotti di qualità, e che si è anche convenuto che, entro la fine della V Conferenza ministeriale dell'OCM (ottobre-novembre 2003), dovrà essere deciso il sistema multilaterale di notifica e di registrazione delle indicazioni geografiche dei vini e degli spiriti;

ricordato anche che, con riferimento alla dimensione comunitaria, la Commissione europea ha recentemente (15 marzo 2002) adottato delle proposte di modifica al citato regolamento sulle denominazioni di origine (CEE) n. 2081/92 - che dovranno ora essere esaminate dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, previo parere del Parlamento europeo - con le quali si propone una migliore tutela delle denominazioni geografiche dei prodotti agricoli ed agroalimentari, conferendo a tutti i Paesi membri dell'OMC il diritto di opporsi, in determinate circostanze, alla registrazione di tali denominazioni geografiche, al fine di assicurare una più efficace tutela delle denominazioni geografiche medesime dalla contraffazione o dalla concorrenza sleale al fine di promuovere (attraverso un ipotizzato adeguamento delle disposizioni del citato Accordo TRIPS), il sistema dell'Unione europea per le denominazioni di origine come modello mondiale, e quindi anche al di fuori della Comunità, in un quadro di reciprocità, offrendo anche ai Paesi non membri dell'Unione europea una procedura specifica per la registrazione dei loro prodotti sul mercato comunitario;

rilevato altresì che destano invece forte preoccupazione non solo le controversie insorte fra alcuni Paesi dell'Unione in merito alla lesione di diritti di proprietà inerenti prodotti italiani a denominazione protetta (è il caso del Grana padano e anche del Prosciutto crudo di Parma), ma anche la posizione che era recentemente emersa in seno alla Corte di giustizia europea, ma che poi non è stata confermata nella recentissima sen-

tenza della stessa Corte, sul contenzioso insorto circa la commercializzazione di un prodotto lattiero-caseario;

rilevato altresì che sussiste l'esigenza di non mettere in discussione tutto il sistema di protezione delle denominazioni di origine attualmente vigente, qualora si consentissero forme di commercializzazione *in loco* secondo particolari modalità di prodotti DOP (attività che, secondo i rispettivi disciplinari di produzione, vanno effettuate *in loco* o almeno alla presenza di rappresentanti dei consorzi di tutela);

ricordato, più in particolare, che è opportuno promuovere iniziative per la diffusione dei consorzi di tutela, attualmente presenti in prevalenza nel Nord del Paese, rimuovendo tutti gli ostacoli, prevalentemente territoriali, e le ragioni della disomogeneità esistenti, anche al fine di meglio tutelare, nel quadro della protezione delle denominazioni di origine, l'agricoltura meridionale, cui vanno pienamente assicurate tutte le condizioni indispensabili - anche sul piano infrastrutturale - a consentire un rilancio di competitività delle produzioni, sul mercato nazionale e internazionale, in un'ottica anche di riequilibrio della tutela assegnata alle produzioni mediterranee e meridionali rispetto a quella assegnata, in ambito PAC (Politica agricola comune), alle produzioni agricole continentali e nel quadro di un potenziamento della politica di sostegno per lo sviluppo del Mezzogiorno e per le aree svantaggiate;

richiamata infine la recentissima adozione, con regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, con il quale viene previsto un sistema di tracciabilità degli alimenti, strettamente connesso al tema della qualità, ricco di importanti implicazioni e positivi sviluppi anche su tale terreno, collegato alla tutela delle denominazioni di origine,

impegna il Governo:

a proseguire la positiva azione già svolta nelle sedi comunitarie e internazionali, per estendere e rafforzare il sistema di tutela dei prodotti a denominazione d'origine, sia nei Paesi dell'Unione che nei Paesi terzi, promuovendo e favorendo tutte le iniziative *in itinere*, al fine di giungere all'obiettivo di un migliore e sempre più esteso riconoscimento di tali prodotti sui mercati internazionali e di tutelare così anche gli interessi commerciali di un settore centrale non solo del comparto primario ma dell'economia nazionale, in linea anche con i criteri già ampiamente accolti in ambito comunitario volti a riconoscere il valore multifunzionale dell'attività agricola, a garantire la sicurezza alimentare e ambientale dei cittadini e nella logica di offrire una sempre più trasparente e chiara informazione ai consumatori;

impegna in particolare il Governo:

a promuovere, nell'ambito dei negoziati in corso dell'Organizzazione mondiale del commercio, la linea che l'Unione europea sta cercando

di imporre nelle trattative in atto, volta a istituire un sistema internazionale di registrazione delle denominazioni di origine, quale strumento di tutela contro l'usurpazione e l'utilizzazione abusiva delle indicazioni geografiche e delle cosiddette forme di "agropirateria", accelerando contestualmente la prevista istituzione del registro multilaterale dei vini (dotato di effetti giuridici sicuri in termini di opponibilità) quale primo tassello di una strategia DOP e IGP, e a valutare l'opportunità di inserire nelle procedure dell'OMC meccanismi sanzionatori per quei Paesi membri che restino inerti e non intervengano contro eventuali atti di contraffazione commessi nel loro territorio, e inoltre ad inserire il capitolo del mutuo riconoscimento delle denominazioni d'origine anche a livello bilaterale;

in ambito di Unione europea, a rafforzare la linea di tutela delle produzioni protette, già emersa con le citate proposte di modifica del regolamento (CEE) n. 2081/92 ed anche con il recente regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, contrastando le opposte preoccupanti tendenze (rivelate di recente anche dalla originaria presa di posizione emersa nell'ambito della Corte europea di giustizia e poi ribaltata nella decisione definitiva) che rischiano di mettere in pericolo e pregiudicare il sistema delle DOP e IGP, assicurando in tutte le sedi la difesa dei criteri e dei principi produttivi fissati con i disciplinari di produzione, al fine di consentire una adeguata remuneratività delle pregiate ed inimitabili produzioni agricole nazionali; e ciò anche alla luce degli orientamenti recentemente emersi nell'ambito delle istituzioni dell'Unione relativamente all'istituzione di un "terzo pilastro", a favore della qualità e della sicurezza alimentare e del rafforzamento e coordinamento dei sistemi di vigilanza, controllo, ispezione e verifica già previsti per le DOP sul territorio comunitario, armonizzando l'azione degli organismi nazionali competenti;

in ambito nazionale a valutare preliminarmente l'opportunità di dettare una disciplina organica di riferimento in attuazione della normativa comunitaria e comunque a promuovere l'obiettivo di una semplificazione amministrativa e di uno snellimento burocratico di tutte le procedure connesse alla tutela delle denominazioni di origine, accelerando l'istituzione, già preannunciata, della Agenzia sulla sicurezza alimentare nazionale per sostenere l'azione di tutti i soggetti interessati e anche per rafforzare i controlli sui prodotti alimentari importati in relazione al rispetto dei parametri, anche sanitari, previsti;

a sostenere, attraverso la destinazione di specifiche risorse riservate alle imprese del settore, l'applicazione del credito di imposta per ridurre gli oneri connessi alla certificazione ed al controllo dei prodotti a denominazione d'origine;

a valorizzare il patrimonio di risorse umane e tecnico-produttive tradizionali che ha consentito la conservazione e lo sviluppo delle produzioni tipiche, anche attraverso la promozione di iniziative rivolte alla formazione professionale e all'incremento dell'occupazione qualificata nel settore;

ad assicurare, sempre a livello nazionale, la massima vigilanza sul pericolo di frodi, accelerando e favorendo l'*iter* per il deposito dei marchi nei vari Stati membri, al fine di contrastare fenomeni di contraffazione delle denominazioni di origine;

a promuovere la tempestiva realizzazione, anche sul piano finanziario, di tutte le iniziative previste complessivamente dalla legge finanziaria per l'anno 2002 a favore delle produzioni di qualità.

